

N. 02087/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01472/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1472 del 2004, proposto da:
LONGAGNANI VINCENZA, DENTINI STEFANO e DENTINI
ROSANNA, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Ruscelloni,
Alberto Bertoi e Federico Zanichelli, con domicilio eletto presso lo
studio di quest'ultimo in Milano, Via Dante n. 16;

contro

COMUNE DI CASALETTO LODIGIANO, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Giovanelli, con domicilio ex
lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo Tribunale in Milano,
Via Corridoni n. 39;

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e
difesa dall'avv. Marco Cederle, domiciliata presso gli Uffici
dell'Avvocatura Regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1;

OMINI LUIGI e PADOVANI CLAUDIO, rappresentati e difesi
dall'avv. Tiziano Giovanelli, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso

la Segreteria di questo Tribunale in Milano, Via Corridoni n. 39;

per l'annullamento e/o la disapplicazione e comunque per

l'accertamento della illegittimità

a) della concessione edilizia in data 23 novembre 1997 (prot. N. 2845/97 – pratica edilizia n. 32/97) rilasciata dal Sindaco del Comune di Casaleto Lodigiano ai sig.ri Alvaro Dentini e Vincenza Longagnani per la costruzione di un box per autovetture da realizzare sul terreno di proprietà di questi ultimi ubicato in frazione Mairano ed identificato al N.C.T. al foglio 1 mapp. 53;

b) del parere della Commissione Edilizia di cui al verbale n. 32/97 in data 12 novembre 1997;

c) della concessione edilizia per variante in corso d'opera in data 1 giugno 1998 (prot. N. 1501) rilasciata dal Sindaco del Comune di Casaleto Lodigiano ai sigg.ri Alvaro Dentini e Vincenza Longagnani relativamente all'intervento edificatorio di cui al provvedimento sub a);

d) della deliberazione di Consiglio Comunale di Casaleto Lodigiano n. 3 del 30 gennaio 1990 recante approvazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Casaleto Lodigiano, nella parte in cui sono approvati gli artt. 47 e 53 NTA;

e) della deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia in data 18 agosto 1993 recante approvazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Casaleto Lodigiano, nella parte in cui sono approvati gli artt. 47 e 53 NTA;

per l'accertamento

dell'obbligo dell'Amministrazione e dei soggetti intimati di provvedere al risarcimento dei danni ingiusti patiti dai ricorrenti in conseguenza degli atti impugnati, ovvero in conseguenza dei comportamenti illegittimi e/o illeciti estrinsecatisi nell'adozione degli stessi;

per la condanna

del Comune di Casaleto Lodigiano, in persona del Sindaco p.t., del sig. Luigi Omini e dell'arch. Claudio Padovani, in proprio, rispettivamente quale Sindaco del Comune di Casaleto Lodigiano e Responsabile del procedimento all'epoca dei fatti per cui è giudizio, nonché della Regione Lombardia, in via solidale o concorrente, al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme loro dovute a titolo di risarcimento dei danni patiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Di Casaleto Lodigiano, di Regione Lombardia, del sig. Omini Luigi e del sig. Padovani Claudio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento in data 23 dicembre 1997, il Sindaco del Comune di Casaleto Lodigiano rilasciava ai sigg.ri Alvaro Dentini e Vincenza Longagnani concessione edilizia per la realizzazione di un box su area di loro proprietà.
2. Una volta ultimato il manufatto, i predetti venivano citati dinanzi al Tribunale Civile di Lodi dai proprietari dell'adiacente abitazione, i quali assumevano che l'autorimessa fosse stata realizzata in violazione delle norme sulle distanze di cui all'art 9 del d.m. n. 1444/68.
3. Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 214 del 10 gennaio 2003,

accoglieva la domanda degli attori e, per l'effetto, condannava i sigg.ri Dentini e Longagnani alla rimozione del box ed al risarcimento dei danni (quantificati in € 2.500), oltre che al pagamento delle spese processuali.

4. In esecuzione della sentenza, i sigg.ri Dentini e Longagnani provvedevano alla rimozione del manufatto.

5. Con il Presente ricorso, la sig.ra Vincenza Longagnani ed i sigg.ri Stefano Dentini e Rosanna Dentini (eredi di Alvaro Dentini) chiedono che il Comune di Casaletto Lodigiano, il sig. Luigi Omini, all'epoca dei fatti Sindaco del predetto Comune, ed il sig. Claudio Padovani, all'epoca dei fatti Responsabile del procedimento, vengano condannati al risarcimento dei danni da loro patiti per il rilascio della concessione edilizia illegittima. Chiedono inoltre la condanna in solido della Regione Lombardia che, con deliberazione di Giunta in data 18 agosto 1993, ha approvato le NTA del PRG del Comune di Casaletto Lodigiano le quali, in contrasto con la normativa nazionale, consentivano la realizzazione di edifici a distanza inferiore di dieci metri da pareti finestrate.

7. Si sono costituiti in giudizio, per opporsi all'accoglimento delle domande avverse, il Comune di Casaletto Lodigiano, la Regione Lombardia, il sig. Luigi Omini ed il sig. Claudio Padovani.

8. In prossimità dell'udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle loro conclusioni.

9. Tenutasi la pubblica udienza in data 13 giugno 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

10. Come anticipato i ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni da loro patiti per il rilascio di una concessione edilizia illegittima. In particolare essi espongono che dopo aver ottenuto il titolo e dopo aver realizzato il relativo intervento, sono stati citati in giudizio, dinanzi al

Tribunale Civile di Lodi, dai vicini i quali assumevano violate le norme sulle distanze fra edifici e pareti finestrate stabilite dall'art. 9 del d.m. n. 1444/68.

11. Il Tribunale Civile di Lodi ha accolto la domanda degli attori respingendo le eccezioni formulate dai convenuti, attuali ricorrenti, i quali sono stati pertanto condannati alla rimozione del manufatto realizzato ed al risarcimento dei danni.

12. I ricorrenti sostengono che le spese sostenute per la demolizione e le altre somme erogate per dare esecuzione alla predetta sentenza (oltre a quelle necessarie per reperire una nuova autorimessa) costituirebbero una voce di danno da porre a carico delle Amministrazioni che hanno consentito la realizzazione un intervento edilizio in palese contrasto con l'art. 9 del d.m. n. 1444/68

13. In proposito va osservato che la Sezione, con una recente pronuncia, dopo aver affermato la giurisdizione del giudice amministrativo anche in caso di domanda risarcitoria connessa a rilascio di provvedimento favorevole illegittimo, ha chiarito che la parte che ottiene, a seguito di propria istanza, il rilascio del provvedimento favorevole non sempre può pretendere dall'Autorità emanante il risarcimento dei danni subiti a causa del suo ritiro e/o annullamento.

14. Si è invero rilevato che ciò non è in particolare possibile quando gli elementi di illegittimità siano agevolmente percepibili dall'interessato sin dal momento di presentazione dell'istanza in quanto ricadenti nella sua sfera di controllo, dovendosi in questo caso applicare la norma di cui all'art. 1227, primo comma, c.c., in base alla quale "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate". In queste ipotesi, infatti, il danno che consegue dall'esercizio

scorretto del potere è causalmente riconducibile allo stesso danneggiato che, con la propria istanza volta a conseguire un proprio interesse, ha indotto il rilascio di un provvedimento illegittimo, in seguito per tale ragione rimosso o annullato.

15. Ciò premesso in punto di diritto, va evidenziato, in punto di fatto, che nella fattispecie in esame, la violazione che ha determinato la disapplicazione da parte del giudice civile della concessione edilizia rilasciata riguarda l'art. 9, comma 1, n. 2), del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, il quale stabilisce che per gli edifici di nuova edificazione ricadenti in zone diverse dalla zona A è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

16. Tale violazione, riguardando la soluzione progettuale proposta dagli istanti, era facilmente apprezzabile da questi ultimi ed, a maggior ragione, dai professionisti di cui essi si sono avvalsi. Deve escludersi pertanto, richiamando le argomentazioni poc'anzi svolte, che gli stessi possano ora ottenere il risarcimento del danno causato dalla disapplicazione da parte del giudice civile della concessione edilizia illegittimamente rilasciata. .

17. Né a contrario può invocarsi la circostanza che le NTA del PRG del Comune di Casaletto Lodigiano, in contrasto con la normativa nazionale, consentivano l'edificazione a distanza inferiore di dieci metri da pareti finestrate.

18. Va invero rilevato che in giurisprudenza è risalente e consolidato il principio secondo cui l'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra le pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, pur non essendo immediatamente operante nei rapporti fra privati, va interpretato nel senso che l'adozione, da parte degli enti locali di strumenti urbanistici con esso contrastanti, comporta l'obbligo, per il

giudice, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione in esso recata, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata (cfr. Cass. Civ., sez. II, 30 marzo 2006 n. 7563; id. 29 gennaio 1999 n. 811; id. 11 gennaio 1992 n. 249)

19. Ne consegue che i ricorrenti (e, si ripete, a maggior ragione i professionisti di cui questi si sono avvalsi) erano nella condizione di conoscere l'illegittimità del titolo favorevole ad essi rilasciato ed avrebbero quindi dovuto astenersi dal richiederlo o, quantomeno, dal darvi esecuzione.

20. Va pertanto ribadita l'infondatezza della domanda risarcitoria da essi proposta.

21. Per queste ragioni il ricorso deve essere respinto.

22. La complessità e la novità delle questioni affrontate induce il Collegio a disporre la compensazione, fra le parti, delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)